

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Francesco SAVIOLO

Il Segretario comunale
f.to Dr. Paolo MAGGI

Copia conforme all'originale

Motta de' Conti, li 30.01.2014

Il Segretario comunale
Dr. Paolo MAGGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n°	8
----------------	---

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale accessibile al pubblico del Comune di Motta de' Conti (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Motta de' Conti, li 30.01.2014

Il Segretario comunale
f.to dr. Paolo MAGGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta eseguibile a tutti gli effetti, a norma dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000, il giorno stesso di approvazione.

Motta de' Conti, li 30.01.2014

Il Segretario comunale
f.to Dr. Paolo MAGGI

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli



COMUNE DI MOTTA DE ' CONTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, DELLA L. 07.08.1990, N. 241.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventisette gennaio** alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano i signori:

	Presente	Assente
SAVIOLO Francesco	x	
SASSONE Gilberto	x	
D'ALESSANDRO Loreto	x	
PERUCCA Mariella		x
ZAMBELLI Carlo	x	
TOTALI	4	1

Assiste all'adunanza il sottoscritto Dott. Paolo Maggi, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Saviolo Francesco Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL SINDACO

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., che, in materia di conclusione del procedimento amministrativo, così dispone ai commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Rilevato che le suddette disposizioni non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04.04.2012, n. 35.

Ritenuto di dover procedere per la designazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi del su trascritto comma 9-bis.

Valutata l'opportunità che tale soggetto sia individuato in capo al Segretario Comunale in funzione dell'attività di sovrintendenza e di coordinamento che l'art. 97, comma 4, primo periodo, del T.U. Enti Locali, attribuisce a tale figura.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto sovra esposto, secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

2. di individuare, pertanto, in capo al Segretario Comunale pro-tempore, Dott. Paolo Maggi, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

3. di dare atto che, nel caso in cui il responsabile del procedimento non rispettasse i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al sunnominato funzionario perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

4. di disporre che i responsabili dei procedimenti interni all'Ente dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti di loro competenza, il nominativo del succitato funzionario con potere sostitutivo.

5. di trasmettere copia dell'adottanda proposta di deliberazione ai Responsabili di servizio e ai Responsabili di procedimento.

6. di disporre che copia dell'adottanda proposta di deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”, con collegamento ben visibile sulla home page.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visto il seguente parere, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267: “Parere favorevole, sotto il profilo tecnico”.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Paolo Maggi)

Dato atto che la stessa proposta, non comportando allo stato oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del parere contabile di cui all'art. 49, comma 1, succitato.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.